

Alla Comunità Montana del Taburno

AG 15/10

13 maggio 2010

Oggetto: Affidamento dell'incarico di collaudatore statico

In esito a quanto richiesto con nota n. 231 del 20 gennaio 2010 si comunica che il Consiglio dell'Autorità nell'adunanza del 12-13 maggio 2010 ha approvato le seguenti considerazioni.

Ai fini del corretto inquadramento del quesito, è opportuno richiamare in via preliminare alcune di disposizioni della normativa di settore.

Il collaudo statico è una forma più approfondita di collaudo (realizzata con specifiche prescrizioni e modalità, individuate oggi dal D.M. Infrastrutture e Trasporti 14 gennaio 2008) cui devono essere sottoposte le opere in cemento armato o a struttura metallica. Secondo l'art. 67 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, *" il collaudo statico deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, **iscritto all'albo da almeno dieci anni**, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell'opera. "* Nel d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 non si riscontrano disposizioni speciali relative al collaudo statico, mentre l'art. 188 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 prevede al comma 6 che *" per i lavori comprendenti strutture, al soggetto incaricato del collaudo o ad uno dei componenti della commissione di collaudo è affidato anche il collaudo statico, **purché essi abbiano i requisiti specifici previsti dalla legge** ".* Tra tali requisiti, come sopra detto, è prevista l'iscrizione all'albo da dieci anni, né viene prevista alcuna specifica deroga per i dipendenti pubblici, come invece accade per il collaudo tecnico-amministrativo di cui al comma 2 dell'art. 188: *" costituiscono requisito abilitante allo svolgimento dell'incarico le lauree in ingegneria architettura [...] l'abilitazione all'esercizio della professione nonché, **ad esclusione dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, l'iscrizione da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale** " .*

La Comunità Montana del Taburno interroga l'Autorità sulla possibilità di conferire l'incarico di collaudo statico a dipendenti della s.a. appaltante abilitati ma non iscritti da almeno dieci anni nei rispettivi albi professionali.

In base al disposto dall'art. 12 c. 2 delle Disposizioni sulla legge in generale (c.d. preleggi), tale vuoto normativo può essere colmato attraverso una lettura sistematica delle norme in materia di progettazione svolta da dipendenti delle s.a.. L'art. 90, co. 4 del d. lgs. 163/2006, infatti, prevede espressamente, nel caso di progettazione c.d. *interna*, che *" i progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c) sono firmati da dipendenti delle amministrazioni **abilitati** all'esercizio della professione"*, mentre l'obbligo di iscrizione all'albo viene imposto esplicitamente dal comma 7 del medesimo articolo solo nei casi di progettazione esterna.

L'attività dei dipendenti progettisti, del resto, è attività professionalmente qualificata, sebbene non di libera professione. La firma dei progetti, tra l'altro, *" comporta, come per ogni attività propria del pubblico impiego, l'assunzione della responsabilità penale e contabile, perché si tratta di responsabilità a carattere personale. A queste si aggiunge soltanto - sempre nel presupposto che se ne verificano le condizioni - la responsabilità civile verso terzi del progettista, solidale con quella dell'amministrazione di appartenenza, a termini delle norme generali sul pubblico impiego"* (Atto di regolazione 4 novembre 1999, n. 6).

Inoltre, un'interpretazione sistematica della norma sembrerebbe più in linea con il mercato *favor* del legislatore del codice dei contratti nei confronti dell'utilizzo, per lo svolgimento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, di professionalità interne all'amministrazione: si vedano l'art. 90 co. 6 per la progettazione e la direzione lavori e l'art. 120 co. 2, in particolare, per gli incarichi di collaudo. Si rileva, poi, che l'intento del legislatore sarebbe ulteriormente frustrato dalla previsione di cui all'art. 188, co. 6, d.P.R. 554/1999, secondo la quale al soggetto incaricato del collaudo, quando possibile, è affidato anche il collaudo statico: se i dipendenti abilitati dovessero essere considerati esclusi, in tutti i casi in cui si dovesse svolgere anche il collaudo statico tutta l'attività dovrebbe essere affidata all'esterno.

L'interpretazione proposta, infine, trova conforto in una risalente pronuncia, del Consiglio di Stato, nella quale si afferma che *" l'art. 7 l. 5 novembre 1971 n. 108, il quale prescrive che il collaudo statico delle opere di conglomerato cementizio armato e precompresso deve essere eseguito da un ingegnere o architetto iscritto all'albo da almeno dieci anni, non è applicabile agli ingegneri ed architetti dello stato che collaudino opere eseguite per conto dello stato; pertanto, gli ingegneri e gli architetti dello stato possono eseguire i collaudi suddetti anche senza un'esperienza professionale decennale, fermo restando che è rimesso alla responsabile valutazione della p.a. stabilire criteri interni che stabiliscano che gli incarichi stessi non vanno affidati ad ingegneri di fresca nomina bensì ad ingegneri con una certa anzianità e con determinati requisiti di servizio "*

(Cons. Stato, sez comm. spec., 22 giugno 1992, n. 295).

In virtù delle suesposte considerazioni, si ritiene che la Comunità Montana del Taburno possa affidare incarichi di collaudo statico a dipendenti che, pur non avendo un'anzianità decennale di iscrizione all'albo, siano comunque abilitati all'esercizio della professione e in possesso di equivalente anzianità di servizio e adeguate competenze professionali.

Firmato:

Avv. Giuseppe Busia